

Repertorio N.32415

Raccolta N.19146

**Contratto di servizio pubblico per il trasporto
marittimo d'interesse regionale**

REPUBBLICA ITALIANA

Data

Sedici luglio duemilaquindici

--16 luglio 2015--

Luogo

In Napoli alla via Santa Brigida n.51

Notaro Rogante

Io sottoscritto GIANCARLO IACCARINO di Carlo, Notaro in Massa Lubrense con studio ivi alla Via IV Novembre n. 26/A iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli - Torre Annunziata e Nola,

nelle forme di cui all'art. 11 comma 13, d.lgs. 163/2006, ricevo questo atto al quale sono

Presenti

REGIONE CAMPANIA, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639, in persona del direttore generale per la mobilità dott. Antonio MARCHIELLO nato a Napoli il 2 agosto 1951, nominato con D.P.G.R.C. n. 222 del 31 ottobre 2013, pubblicato su BURC n.60 del 4 novembre 2013,

CAREMAR - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA, costituita ed operante nel territorio dello stato italiano, con sede in Napoli alla via Conte Carlo di Castelmola n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 00834320632, R.E.A. NA-299874, in persona di presidente del CDA dott. Roberto Liguori, nato a Napoli il 3 gennaio 1947, domiciliato presso la sede legale, rappresentato da Agostino Morlino, nato a Napoli il 23 febbraio 1965, in virtù di Procura Speciale per me Notaro in data odierna Rep. 32413 che in originale si allega sub "1".

Identità

Sono certo dell'identità personale dei comparenti. I contraenti (di seguito, singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"),

date le seguenti

Definizioni

Affidamento

l'affidamento del Servizio alla Società da parte dell'Amministrazione nei termini di cui al presente Contratto di Servizio

Aggiudicatario

il concorrente che, aggiudicatasi la Procedura, ha sottoscritto il Contratto di Vendita della So-

cietà

Allegato/Allegati gli atti e documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, quali in esso specificamente indicati

Amministrazione la Regione Campania

Art. 19-ter l'articolo 19-ter del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale -n. 223 del 25 settembre 2009L recante "disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime", convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009, n. 166 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale -n. 274 del 24 novembre 2009L recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea.

Carta del Servizio il documento emanato o da emanarsi dalla Società in conformità al regolamento regionale del 16 marzo 2012 n. 3 di attuazione dell'art. 38 della legge regionale n. 3 del 2002.

Compensazione il contributo pubblico, soggetto a revisione periodica al termine di ogni Periodo Regulatorio, da erogarsi da parte dell'Am-

ministrato in favore della Società nei limiti necessari a coprire, tenuto conto dei relativi introiti, il costo netto conseguente all'adempimento del Servizio, più un margine di utile, e costituente il corrispettivo del presente Contratto di Servizio, non superiore all'importo indicato nell'Offerta economica dell'Aggiudicatario.

Contabilità Separata e Analitica un sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo che consenta di individuare costi e ricavi riferibili a ciascun singolo servizio di collegamento, utilizzando criteri oggettivi e trasparente di allocazione dei costi e assicurando, anche attraverso la riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico.

Contratto di Servizio il presente contratto di affidamento del Servizio alla Società e i suoi Allegati.

Contratto di Vendita il contratto di cessione dell'intero capitale sociale della Società all'Aggiudicatario e i suoi Allegati

Delibera Cipe il documento tecnico approvato dal Cipe con delibera n. 111 del 9 novembre 2007 e recante "Criteri per la determinazione degli one-

ri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse"

Garanzia Contrattuale la fideiussione, bancaria o assicurativa, prestata dalla Società all'Amministrazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto di Servizio.

Giorni giorni naturali e consecutivi, con posticipazione al primo giorno feriale in caso di scadenza del termine in giorno festivo.

ICS l'indice di customer satisfaction rilevato secondo le modalità stabilite nel documento "Standard qualitativi minimi del Servizio e penali", di cui all'Allegato [0] del presente contratto.

Offerta l'offerta economica a ribasso presentata dall'Aggiudicatario nella parte relativa all'importo massimo della Compensazione relativa all'assunzione degli obblighi di Servizio da parte della Società

Periodo Regolatorio il periodo di durata triennale preso a riferimento per le verifiche della Compensazione che, per il primo periodo, decorre dalla Data di Efficacia e ha termine al 31 dicem-

bre del terzo anno di esercizio del **Servizio Piano Economico Finanziario o PEF**

il piano economico-finanziario di cui all'allegato L del presente Contratto redatto dall'Aggiudicatario sulla base dello schema di PEF conforme a quello allegato alla Lettera di Invito interna alla Procedura e in coerenza con la metodologia prevista nella Delibera CIPE e recante giustificazione, con sviluppo prospettico dei parametri e delle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali, che l'importo massimo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, indicato a ribasso sull'importo a base di gara nell'Offerta, consentirà, per l'intera durata del Contratto di Servizio, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio da parte della Società.

Procedura la gara per la privatizzazione della Società, con cessione totale del capitale sociale, e per l'affidamento alla medesima del presente Contratto di Servizio (CIG 4412997852)

Reg. (CEE) 3577/92 il Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotag-

gio marittimo)

Servizio il servizio pubblico minimo regolare di linea, di interesse economico generale a carattere regionale, oggetto del Contratto, qualitativamente e quantitativamente sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità anche debole e di collegamento marittimo di persone, automezzi, mezzi di soccorso e effetti postali effettuato con offerta indifferenziata al pubblico a tariffe prestabilite con motonavi e unità veloci da e verso le isole del Golfo di Napoli e la terraferma in conformità agli itinerari e orari indicati nella programmazione di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 443 del 2011 e n. 857 del 2011 ed esplicitati negli Allegati D e E, nonché di ogni eventuale successiva.

Società Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A., parte del presente contratto in qualità di affidataria dello svolgimento del Servizio, acquistata con il Contratto di Vendita e detenuta dall'Aggiudicatario della Procedura, ovvero da altro soggetto a questo succeduto ai sensi dell'art. 116, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

indicato che fanno parte integrante e sostanziale

del presente Contratto di Servizio i seguenti

Allegati

A) Attestazioni di cui all'art. 38, Codice dei contratti pubblici

B) Deliberazione di Giunta Regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e successive integrazioni

C) Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 7 marzo 2013

D) Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 9 agosto 2011

E) Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 30 dicembre 2011

F) Delibera ClPE

G) Protocollo di Legalità

H) Prospetto navi

I) Prospetto distanze, espresse in miglia marine, tra i porti interessati

J) Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio

K) Offerta dell'aggiudicatario della Procedura

L) Piano economico finanziario dell'Aggiudicatario

M) Garanzia Contrattuale

N) Carta del servizio

O) Standard qualitativi minimi del Servizio

P) Check list pulizia

svolte le seguenti

Premesse

a) l'art. 19-ter, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, ha, per quanto qui d'interesse, disposto:

1) il trasferimento a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.A. alla regione Campania dell'intero capitale sociale della Società (comma 1) nello stato di fatto e di diritto, con le attività e passività connesse, in cui si trovava alla data dello dicembre 2009 (comma 4), prescrivendo l'ulteriore cessione da parte della regione Campania, per il tramite della Società, alla regione Lazio, sempre a titolo gratuito, del ramo d'azienda della Società costituito dal complesso delle attività, passività e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino (comma 3);

2) la successiva privatizzazione della Società in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedura di

gara aperta, non discriminatoria, atta a determinare un prezzo di mercato, relativa, a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice, sia all'affidamento dei servizi marittimi, che all'apertura del capitale ad un socio privato (comma 8);

3) la proroga, nei limiti degli stanziamenti, della convenzione di servizio pubblico al tempo in vigore con la Società (comma 6);

4) l'esercizio, a decorrere dallo gennaio 2010, delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione, relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione, da parte della stessa regione (comma 7, prima parte);

5) la regolazione, nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, della gestione dei servizi di cabotaggio regionale in forza di contratto di servizio con la Società di durata non superiore a dodici anni, da redigersi secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore del cabotaggio marittimo, da approvarsi da parte della re-

gione Campania e da stipularsi all'atto del completamento della procedura di gara (commi 7,9, 10 e 11);

6) lo stanziamento di un contributo dello Stato alla regione Campania a copertura degli oneri di servizio pubblico sul contratto di servizio con la Società pari a euro 19.839.226 per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata del contratto di servizio medesimo al fine di dotarla delle risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni antecedenti (commi 16, 17 e 18);

b) l'Amministrazione:

1) ha approvato il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, con deliberazioni nn. 443 e 857 del 2011;

2) ha definito gli indirizzi esecutivi per l'espletamento della Procedura con deliberazione di giunta n. 444 del 9 agosto 2011;

3) ha attivato la Procedura con decreto dirigenziale n. 202 del 12 luglio 2012 dell' AGC 14 Trasporti e Viabilità, approvandone i relativi atti di avvio, predisposti in conformità ai suddetti

indirizzi e nel rispetto dei tempi assegnati dalla Commissione europea nel parere motivato rivolto alla Repubblica italiana e di cui alla lettera C/(2012) del 21 giugno 2012;

4) ha nominato la dott.ssa Lorella Lasuozzo, dirigente dell'AGC 14 Regione Campania, quale responsabile unico del procedimento, per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del Contratto di Servizio;

5) ha pubblicato il bando di avvio della Procedura sulla GUUE in data 17 luglio 2012, nonché successivamente sulla GURI, quinta serie speciale contratti pubblici n. 86 del 25 luglio 2012, nonché sul proprio sito;

6) ha approvato con decreto Dirigenziale n. 34 del 21 febbraio 2013 dell'AGC Trasporti e Viabilità le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal RU p nella fase di prequalifica, escludendo due candidati e ammettendo alla fase successiva nove candidati;

7) con decreto Dirigenziale n. 78 in data 17 maggio 2013 ha approvato la lettera di invito con relativi allegati, tra i quali rientra lo schema del presente Contratto di Servizio nonché ha indicato la missione 10, programma 1 del Bilancio

Regionale 2013-2015 su cui appostare l'onere economico di cui all'importo contrattuale;

c) l'Aggiudicatario ha indicato nell'Offerta, quale ammontare massimo di compensazione dell'obbligo di servizio pubblico per l'intera durata del Contratto di Servizio, la somma di euro 97.010.073,00 (novantasettemilionidiecimilasettantatré), a ribasso sul corrispettivo a base di Procedura di euro 178.553.034,00, pari a euro 10.778.897,00 a ribasso sul corrispettivo annuale a base di procedura di euro 19.839.226,00 per ciascuno dei 9 anni di durata del Contratto di Servizio, giustificando tale importo con allegato PEF;

d) la Procedura è stata aggiudicata con decreto dirigenziale n. 178 del 29 ottobre 2013 in favore della R.T.I SNAV SPA E RIFIM SPA, costituita con atto del Notaio Paolo Aponte in data 13 giugno 2013 Rep. 121890, registrato a Napoli il 17 giugno 2013 al n. 198 , giudicato miglior offerente;

e) l'Aggiudicatario ha sottoscritto il Contratto di Vendita in data odierna a mio rogito, rep. 32409, racc. 19141.

Tanto premesso,

si conviene

1. Premesse, Allegati e antecedenti

1. Le Premesse e gli Allegati, questi ultimi già espressamente indicati e numerati in ordine progressivo dalla lettera "A" alla lettera "p", hanno valore pattizio, sono vincolanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio e costituiscono strumento di interpretazione del medesimo ai sensi degli articoli 1362 e ss. del codice civile.

2. Interpretazione e vicende del Contratto

1. Il presente Contratto di Servizio con i suoi Allegati rappresenta in modo compiuto e definitivo l'intera volontà delle Parti in relazione a quanto ivi disciplinato ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa fra le Parti medesime sulle stesse materie.

2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a inadempimenti dell'altra Parte o comportamenti di quest'ultima in violazione delle disposizioni del presente Contratto di Servizio, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal medesimo o alle azioni a tutela degli stessi, ovvero quale conferma dell'altrui interpretazione delle medesime.

3. Nessuna modifica del presente Contratto di Servizio o sua integrazione sarà valida ed opponibile tra le Parti se non tra loro concordata ed espressa in forma scritta, fatta salva ogni determinazione dell'Amministrazione in materia di programmazione e riprogrammazione dei servizi e in materia di politica tariffaria.

4. La inefficacia, invalidità o risoluzione per qualunque causa del Contratto di Vendita tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario implicano la correlativa e automatica inefficacia, invalidità o risoluzione del presente Contratto di Servizio.

5. Nel caso in cui il presente Contratto di Servizio sia oggetto di azioni di nullità, annullamento o inefficacia, anche quale effetto di azioni di nullità, annullamento o inefficacia di atti della Procedura, le Parti si adopereranno per quanto in loro legittimo potere al fine di porre o far porre in essere ogni opportuno atto amministrativo, negoziale o giudiziale utile a salvaguardarne la validità e la piena efficacia, ovvero a rimuovere o limitare gli effetti pregiudizievoli che possano derivare da eventuali decisioni di accoglimento, anche parziale, di tali azioni o impugnazioni.

6. Nel caso comunque sopravvenga alcun provvedimento giurisdizionale o amministrativo, anche in autotutela, che per qualunque ragione privi di validità o di efficacia il presente Contratto di Servizio, con decadenza o revoca dell'Affidamento:

a) la Società, fermi tutti i diritti di impugnazione eventualmente sussistenti, provvederà, a mera richiesta dell'Amministrazione, senza indugio e senza facoltà di opporre eccezioni, al compimento di tutti gli atti che le competano, necessari a ottemperare ai provvedimenti emessi;

b) la Società avrà unicamente diritto a percepire la Compensazione sino ad allora maturata, senza diritto a indennizzi o risarcimenti, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia pretesa di risarcimento o d'indennizzo;

c) qualunque patto e accordo accessorio o conseguente al presente Contratto di Servizio decadrà senza oneri per alcuna delle Parti.

3. Dichiarazioni

1. La Società dichiara e garantisce all'Amministrazione:

a) di essere costituita e operante secondo la legge italiana, regolarmente funzionante ed in grado di operare, con pieno titolo per possedere

i propri beni, per esercitare i propri diritti e per assumere obbligazioni in conformità al proprio oggetto sociale;

b) di non versare, con gli amministratori in carica e cessati, in alcuna delle condizioni di esclusione dalla stipula di contratti con l'Amministrazione di cui all'art. 38, Codice dei contratti pubblici, come è attestato nell'Allegato A;

c) di essere titolare dei permessi, nulla-asta, licenze e autorizzazioni necessari e utili per l'erogazione del Servizio;

d) di disporre in forma stabile dei capitali, delle capacità tecniche, del personale e dei mezzi necessari, debitamente organizzati allo scopo, per gestire ed eseguire a proprio rischio il Servizio secondo le disposizioni di legge e del presente Contratto di Servizio;

e) di non aver ricevuto dalle autorità preposte contestazioni formali, notifiche, ingiunzioni relative al mancato rispetto di prescrizioni ambientali, di sicurezza o fiscali, e che non sono pendenti in relazione a tali prescrizioni procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società o dei suoi amministratori e rappre-

sentanti che abbiano un impatto attuale sul presente Contratto di Servizio e sulla propria capacità tecnica e finanziaria di darne perfetta esecuzione, fermo restando quanto dichiarato dall'amministrazione nel contratto di vendita di azioni al punto 5.2 lettera "B".

f) di non aver ricevuto notifica di pretese giudiziali relative al mancato rispetto di obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, contributive, ovvero relative a responsabilità per danni verso dipendenti, ausiliari o terzi in genere che abbiano un impatto attuale sul presente Contratto di Servizio e sulla propria capacità tecnica e finanziaria di darne perfetta esecuzione, fermo restando quanto dichiarato dall'amministrazione nel contratto di vendita di azioni al punto 5.2 lettera "B".

g) che la sottoscrizione del presente Contratto di Servizio e l'assunzione delle obbligazioni in esso contenute non costituiscono inadempimento della Società ad alcun patto assunto verso terzi o, comunque, la violazione di alcun interesse conosciuto e legalmente protetto di terzi neppure successivamente alla cessione della Società all'Aggiudicatario;

h) che il proprio capitale non sarà assoggettato a pegno volontario senza il previo consenso dell'Amministrazione che non potrà irragionevolmente negarlo, ove sia documentato il sussistere di mezzi idonei a garantire l'esclusione della relativa escussione;

i) che il proprio capitale sarà liberato da eventuali pignoramenti a istanza di creditori con modalità idonee a escludere la propria acquisizione anche parziale da parte di terzi e la conseguente decadenza di diritto dell'Affidamento;

j) che il PEF di cui all'Allegato L, giustifica e sostiene l'importo massimo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico di cui appresso, indicato dall'Aggiudicatario a ribasso sull'importo a base di Procedura, e consente il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio da parte della Società;

k) di impegnarsi a conservare o realizzare le condizioni di fatto e di diritto di cui al presente comma per l'intera durata del presente Contratto di Servizio.

4. Buona fede nell'esecuzione del Contratto

1. Le Parti coopereranno in buona fede per con-

sentire la conservazione della validità ed efficacia del presente Contratto di Servizio, nonché la perfetta esecuzione del Servizio:

a) adempiendo alle obbligazioni in capo a ciascuna specificamente assunte nel presente Contratto di Servizio;

b) compiendo in buona fede anche ai sensi degli articoli 1175 e 1375, codice civile, tutte le azioni e tenendo tutti i comportamenti, anche verso terzi, che siano necessari ed opportuni, anche se non espressamente indicati nel presente Contratto di Servizio.

2. L'Amministrazione e la Società non rendono né assumono reciprocamente altre dichiarazioni, diritti, obbligazioni o garanzie diverse da quelle specificamente indicate nel presente Contratto di Servizio, da interpretarsi in senso letterale e non in via esemplificativa, né comunque estensiva.

5. Finalità e oggetto

1. L'Amministrazione affida alla Società, che accetta con proprio rischio imprenditoriale, la gestione del Servizio, comunque incluse tutte le attività connesse e strumentali, secondo quanto disposto nel presente Contratto di Servizio sul presupposto che la Società sia detenuta dall'Ag-

giudicatario o suo avente causa opponibile all'Amministrazione.

2. Il Servizio è erogato nel territorio della regione Campania e in particolare del Golfo di Napoli.

3. La gestione del Servizio non priva la Società di operare sul libero mercato nel settore del cabotaggio marittimo e in genere dei trasporti marittimi, previa adozione di un sistema di Contabilità Separata, senza distrazione dei mezzi dedicati al Servizio e senza altre interferenze che possono compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché le condizioni di fatto e di diritto su cui lo stesso si fonda.

6. Decorrenza e durata

1. Il presente Contratto di Servizio ha la durata di anni nove, a decorrere dalla data di assunzione del Servizio, anche anticipata rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto medesimo ove sussistano ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di garantire la continuità del Servizio.

2. L'assunzione del Servizio risulta da apposito verbale di consegna.

3. Il presente Contratto di Servizio non è su-

scettibile di rinnovo o di proroga anche se la relativa richiesta sia giustificata al fine del riequilibrio finanziario della gestione dovuto a qualsivoglia ragione indipendente dall'azione della Società.

4. La Società che cessa dal Servizio per decadenza o revoca del medesimo, ovvero anticipata risoluzione per inadempimento del medesimo non ha diritto a percepire alcun indennizzo.

5. In caso di subentro di altro operatore economico nell'erogazione del Servizio all'esito di nuovo affidamento, la Società:

a) deve trasferire in favore del soggetto subentrante i beni, acquistati con fondi pubblici, identificati dall'Amministrazione come funzionali all'effettuazione del Servizio, al relativo valore commerciale al netto dell'ammortamento e dell'importo finanziato;

b) può indicare all'Amministrazione gli altri beni strumentali senza vincolo di destinazione che la medesima pone in vendita in vista della riconsegna del Servizio, indicandone l'acquirente e il prezzo, non superiore a quello corrente di mercato; in tal caso, il nuovo affidatario del Servizio gode del diritto di prelazione per il relati-

vo acquisto, da esercitarsi entro 30 giorni con dichiarazione irrevocabile per i successivi 20 giorni, accompagnata da cauzione pari al 20% del valore;

c) deve trasferire, in coerenza alle indicazioni dell'art. 18 comma 2 lettera el del decreto legislativo n. 422/1997, il personale dipendente impiegato per l'erogazione del Servizio in favore del soggetto subentrante.

6. Almeno un anno prima della scadenza del presente Contratto di Servizio o, in caso di sua cessazione anticipata, nei successivi trenta giorni l'Amministrazione avvierà nuovo procedimento di affidamento concorsuale del Servizio.

7. Sino a completamento della nuova procedura di affidamento del Servizio correttamente avviata e svolta, la Società dovrà garantire, se richiesta dall'Amministrazione, l'espletamento e la continuità del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Contratto di Servizio e ciò fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante.

8. Ferma la potestà di revoca dell'Affidamento del Servizio, la Società non ha facoltà di recesso dal presente Contratto di Servizio. Il recesso

comunque esercitato non ha effetto.

7. Vicende del Contratto

1. Il presente Contratto di Servizio non può essere oggetto di cessione diretta o indiretta senza il previo consenso dell'Amministrazione. In difetto di consenso, il trasferimento non sarà apponibile all'Amministrazione e sarà causa di scioglimento del presente Contratto di Servizio.

2. Il Servizio non può essere oggetto di sub-affidamento anche parziale in relazione a singole linee.

3. Non costituisce cessione del presente Contratto di Servizio o sub-affidamento del Servizio lo svolgimento del Servizio da parte dell'Aggiudicatario attraverso mezzi propri.

8. Obblighi di servizio

1. La Società si obbliga a prestare il Servizio in totale autonomia secondo logiche di mercato, al fine di minimizzarne i costi e massimizzarne la qualità a parità di costo, garantendo capacità organizzativa specialistica, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali, di

tutti gli atti autorizzativi e prescrittivi delle competenti autorità, utilizzando almeno sette delle navi indicate nel Prospetto Navi di cui all'Allegato H o altre equivalenti in numero e per caratteristiche tecniche.

2. La Società, altresì, si obbliga ad efficientare la gestione dei servizi oggetto del presente contratto in conformità alle linee guida contenute nell'art. 16 bis del DL n. 95 del 6/7/2012 conv. in legge n. 135 del 7/8/2012 e ssmii., nonché nelle successive disposizioni attuative.

3. La Società si obbliga pertanto a essere dotata per l'intera durata del presente Contratto di Servizio di un'azienda idonea per organizzazione, mezzi e risorse umane, alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di cabotaggio marittimo e di sicurezza sul lavoro, adeguatamente disegnata secondo criteri di essenzialità idonei a escludere la formazione di elementi di costo eccedenti i migliori standard di mercato o relativi a voci non essenziali o non direttamente volte al miglioramento della qualità del Servizio.

4. La Società si obbliga in particolare a:

a) svolgere il servizio di trasporto marittimo passeggeri e veicoli secondo il programma di esercizio indicato nelle richiamate delibere di Giunta regionale n. 443 del 201 e n. 857 del 30 dicembre 2011 (Allegato D -E;)

b) assicurare gratuitamente il trasporto urgente di malati con autoambulanza del servizio sanitario nazionale;

c) assicurare prioritariamente nell'ambito dei collegamenti con le isole, se richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto di effetti postali nel limite di [12 metri lineari];

d) rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, seguenti

obblighi di esercizio:

- continuità e frequenza

- regolarità

- puntualità

- capacità e idoneità a norma di legge del naviglio

- equipaggio della nave

- pulizia e igiene a bordo

- informazione dell'utenza a terra e a bordo

- rispetto normativa vigente in tema di sicurezza

nella navigazione

e) rispettare le tariffe all'utenza indicate nelle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e n. 67 del 7 marzo 2013, di cui agli Allegati B-C e successive eventuali;

f) a rispettare i contenuti della Carta di Servizio emanata o da emanarsi in conformità al Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3

g) aderire a richieste di modifica del Servizio che non comportino maggiori oneri non compensati;

h) non apportare alcuna modifica al programma di esercizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

i) a comunicare con idonea motivazione entro le ventiquattro ore successive la mancata effettuazione di una corsa, nonché i ritardi superiori ai 30 minuti;

j) preavvertire motivatamente l'Amministrazione di qualunque modifica degli assetti concordati non appena se ne manifesti la necessità ineludibile, dando tempestivamente le ulteriori informazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione che, in ogni caso di interruzione del Servizio, per cause ascrivibili o meno alla Società, adotta i provvedimenti indispensabili per

assicurarne il tempestivo ripristino, se del caso a spese della Società medesima;

k) adottare comunque, in caso di interruzione anche parziale del Servizio per qualunque causa anche non imputabile alla Società, ogni possibile soluzione atta a ridurre i disagi per l'utenza (ad es. con effettuazione di scali intermedi, informazione costante all'utenza, ecc.), dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché adottare e comunicare, ove occorra, il relativo piano emergenziale;

l) assicurare la continuità del Servizio anche durante periodi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi;

m) garantire per l'esercizio del Servizio l'utilizzo delle unità di cui al Prospetto Navi e comunque di unità che soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione alla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo (cabotaggio) di cui al Reg. (CEE) 3577/92, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25 del d.p.r. 1° giugno 1979 n. 501, recante il regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi

marittimi di preminente interesse nazionale, riportate nell'elenco di cui all'Allegato H, ovvero altre equivalenti, anche per capacità e comfort;

n) garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza permanentemente di tutte le unità navali indicate nell'elenco di cui all'Allegato H;

o) adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche secondo le specifiche tecniche che saranno definite dall'Amministrazione, coerentemente con i contenuti della DGRC n.13 del 18/01/2013 e del relativo allegato "Direttive tecniche regionali per la realizzazione dell'Intelligent Transport System Campano (ITSC) e relativa struttura organizzativa/gestionale";

p) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed i regolamenti applicativi;

q) applicare i contratti collettivi di lavoro relativi alle attività di cabotaggio marittimo, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

r) mettere a disposizione dell'Amministrazione la documentazione, mezzi ed il supporto di personale

necessario all'esercizio dei controlli sulla gestione del Servizio;

s) sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di società abilitata alla revisione contabile;

t) presentare entro il 31 dicembre di ogni anno all'Amministrazione il programma di gestione e manutenzione dei mezzi per l'anno successivo;

u) esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra, nonché trasmettere i rapporti periodici sui dati del servizio come stabilito nell'art. 15;

v) rispettare gli standard qualitativi del Servizio stabiliti nell'art. 11;

w) uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia dagli organi competenti.

5. La Società si obbliga a garantire permanentemente per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, senza ulteriori oneri economici a carico dell'Amministrazione, la disponibilità di una nave di riserva, idonea al servizio trasporto veicoli e passeggeri anche notturno e avente le caratteristiche minime indicate nell'Allegato H, da utilizzare per consentire (a) la temporanea

sostituzione dell'unità navale normalmente impiegata nel Servizio per il caso di guasti, avarie o altre cause di forza maggiore riguardante la stessa, (b) l'effettuazione senza interferenze sul servizio dei cicli di manutenzione ordinaria alle altre unità navali,

(c) lo svolgimento di viaggi straordinari. La nave di riserva può essere costituita da un mezzo diverso e ulteriore rispetto alle unità navali indicate nel Prospetto Navi di cui all'Allegato H utilizzate per rendere il Servizio, ovvero attraverso l'utilizzazione delle medesime, in quanto se ne dimostri la disponibilità per un utilizzo di riserva.

6. La Società si obbliga inoltre:

a) a trasmettere all'Amministrazione al termine di ciascun Periodo Regolatorio, congiuntamente alla trasmissione del nuovo PEF quale prevista dall'art. 17, comma 2, tutta la documentazione contabile relativa ai costi sostenuti in relazione all'esecuzione del Servizio, nonché agli eventuali effetti finanziari positivi e ai ricavi da tariffa o a qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento del Servizio;

b) a mantenere un sistema di Contabilità Separata

e Analitica relativa al Servizio;

c) a trasmettere con le modalità richieste dagli organi competenti le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;

d) a consentire all'Amministrazione l'accesso alle navi, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni credute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un accesso diretto dell'Amministrazione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;

e) a compiere tutte le attività, a rendere tutte le dichiarazioni e comunicazioni, a fornire tutti gli atti e i documenti comunque previsti nel presente Contratto di Servizio

9. Viaggi straordinari

1. La Società si obbliga a svolgere, a richiesta dell'Amministrazione, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione medesima, fino a un massimo di dieci viaggi aggiuntivi per anno solare per un totale non superiore a 200 miglia marine all'anno per soddisfare straordinarie esigenze di interesse pubblico. Resta inteso che detti viaggi possono essere aumentati in proporzione al

numero delle corse omesse.

10. Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

1. Le Parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 e pubblicato sul BURC del 13 ottobre 2007 n. 34, di cui all'Allegato G

11. Standard qualitativi minimi del Servizio

1. I fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del Servizio, in termini di puntualità, comfort di viaggio, informazione agli utenti, sono indicati e valutati nell'Allegato O con espressa previsione delle relative penali in caso di mancato loro rispetto.

2. La verifica degli standard del Servizio è ulteriormente validata attraverso risultati di un'indagine di customer satisfaction che prevede secondo le modalità indicate nel citato Allegato O, penalità nonché premialità per la Società.

12. Potestà tariffaria e di programmazione

1. L'Amministrazione ha la potestà di determinazione delle tariffe da applicarsi all'utenza, nonché di emanazione di ogni altro provvedimento in materia sia di politica tariffaria che di programmazione dei servizi minimi diretti a garanti-

re la continuità territoriale e ritenuti idonei a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti, facendo salvo l'equilibrio economico finanziario del Contratto di Servizio.

2. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione, previo, ove possibile, idoneo preavviso alla Società, adeguare itinerari, orari o tariffe anche in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, di sicurezza o emergenziali.

13. Tariffe

1. Le tariffe da applicare al Servizio sono definite nelle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e n. 67 del 7 marzo 2013 di cui agli Allegati B e C e nelle successive ulteriori.

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, onnicomprensivo delle diverse voci (tasse portuali, bunker, addizionali varie), esclusi i diritti di prevendita e prenotazione.

3. La Società si impegna ad applicare tariffe non diverse da quelle stabilite nel comma 1, aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.

4. Le tariffe sono aggiornate ogni anno a partire dall'inizio del secondo anno solare di validità

del contratto su richiesta della Società, da avanzarsi entro il mese di gennaio, nella misura massima, per ciascun titolo tariffario, del tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento.

5. Perentoriamente entro 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 4, l'Amministrazione può autorizzare il richiesto aggiornamento tariffario, ovvero richiedere alla Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 4, individuando, eventualmente, in tal caso, misure compensative in termini di revisione degli assetti nautici.

6. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla Società di adeguare tempestivamente, i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.

14. Responsabili di esercizio, della sicurezza e della qualità del servizio

1. La Società indica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 3 del 28 marzo 2002 come responsabile d'esercizio il sig. Ponti Vincenzo,

nato a Vico Equense il 29 maggio 1974 residente a Piano di Sorrento alla Via Gennaro Maresca n. 40 il quale risponde della regolarità dello svolgimento del Servizio, nonché come responsabile della sicurezza, obbligandosi a comunicarne tempestivamente la eventuale sostituzione.

2. La Società indica come responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità, il sig. Francesco Ceci, nato a Barletta il 29 maggio 1947 e residente a Napoli alla Via Alfonso D' Avalos n.24, obbligandosi a comunicarne tempestivamente la eventuale sostituzione.

15. Dati del Servizio

1. La Società trasmette con cadenza mensile all'Assessorato Trasporti, A.G.C. Trasporti e Viabilità della Regione Campania, i dati di servizio certificati, sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dai responsabili di esercizio e della qualità, necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del Servizio, in particolare dovranno essere comunicati i seguenti dati:

a) il numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste nel programma di esercizio, di-

stinte per singole linee;

b) le corse non effettuate per singole linee, con indicazione delle motivazioni;

c) le corse effettuate in ritardo distinte per ritardi superiore a 10, a 20 o a 30 minuti;

16. Compensazione

1. Alla Società è dovuta una Compensazione per l'assunzione degli obblighi di Servizio, determinata con il metodo di cui alla Delibera CIPE, che comprende:

a) il costo netto sostenuto dalla Società per l'adempimento degli obblighi di Servizio;

b) un margine di utile ragionevole, non maggiore del rendimento del capitale investito, stimato con la metodologia del costo medio ponderato del capitale commisurato al livello di rischio trasferito alla Società.

2. La suddetta Compensazione non può superare, per il periodo di durata del presente Contratto di Servizio, l'importo di Euro 10.778.897,00 per anno solare, oltre iva, indicato a ribasso nell'Offerta.

3. Per il primo anno, tale importo è ridotto proporzionalmente al periodo di efficacia del presente Contratto di Servizio e assomma pertanto a

euro 4.940.327,79 oltre iva.

4. La copertura finanziaria della Compensazione è assicurata dalle risorse assentite dal comma 16 dell'art. 19-ter da trasferire da parte dello Stato sulla missione 10, programma 1 del Bilancio Regionale 2013-2015;

5. L'importo annuo di compensazione è liquidato in tre rate, come di seguito indicato, previa presentazione di fattura da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio, per il periodo di riferimento:

a) il 70% dell'importo indicato a ribasso nell'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario della Procedura, da pagarsi entro il 30 aprile;

b) l'ulteriore 20% del medesimo importo, da pagarsi entro il 30 settembre;

c) il saldo della Compensazione calcolata come dovuta, dedotto anche l'ammontare delle detrazioni e delle penali, da pagarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Nel primo anno l'ammontare della porzione di Compensazione è dovuto alla Società in due ratei, rispettivamente pari al 70% e 30% di tale ammontare, scadenti il primo a 30 giorni dalla data di

assunzione del servizio oggetto del presente Contratto e il secondo il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. Ciascun pagamento, ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010, è effettuato in favore della Società esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche dalla medesima indicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

9. Non potranno comunque essere assentiti aumenti degli oneri del servizio pubblico in misura superiore all'importo di cui al secondo comma del presente articolo salvo il caso di incremento - nei limiti di legge e nei limiti delle risorse previste assentite dall'art. 19-ter, comma 16 - della quantità di servizi minimi assentiti .

17. Verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario

1. Le Parti procedono con cadenza triennale alla verifica delle condizioni di equilibrio economico

finanziario del presente contratto secondo i criteri stabiliti dalla delibera ClPE e con le modalità indicate nel documento "Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio" di cui all'Allegato J.

2. A tal fine, la Società trasmette all'Amministrazione, entro il termine improrogabile del 30 giugno del terzo anno di ciascun Periodo Regolatorio, una relazione e il PEF aggiornato, in cui vengono indicati, unitamente ai documenti giustificativi:

a) i consuntivi registrati dalle variabili economiche di cui agli schemi di contabilità analitica nel primo e secondo anno del periodo regolatorio;

b) la previsione a fine anno di tali variabili per l'anno in corso;

c) i valori previsti per i successivi Periodi Regolatori;

d) la conseguente eventuale proposta di aggiornamento del documento "Piano economico finanziario dell'Aggiudicatario" di cui all'Allegato L.

3. Entro il successivo 30 settembre l'Amministrazione, richiesti eventuali chiarimenti o documenti, comunica alla Società l'accoglimento della

proposta di aggiornamento, ovvero i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal secondo caso, la Società, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare all'Amministrazione proprie osservazioni scritte ed eventuale ulteriore documentazione.

4. All'esito, l'Amministrazione entro il 31 dicembre chiude la fase di verifica e nell'ipotesi di sovracompensazione aggiorna la Compensazione a valere per il successivo Periodo Regolatorio.

5. Viceversa, se, a causa dello scostamento delle variabili economiche indicate nel PEF, si genera una sottocompensazione superiore al 5% della Compensazione, l'Amministrazione provvede, sulla base del documento "Criteri di ridefinizione degli assetti e degli equilibri economico finanziari del Contratto di Servizio" di cui all'Allegato J, alla riduzione, esclusivamente per la parte eccedente, per il successivo Periodo Regolatorio, del perimetro di attività dei servizi minimi sovvenzionati, rivedendo gli assetti nautici, ovvero modifica i vincoli tariffari.

6. Nel caso in cui la sottocompensazione sia inferiore al 5% della Compensazione non si applica-

no le riduzioni previste dal precedente comma.

7. Qualora le cause che hanno determinato una sottocompensazione siano imputabili anche ad un incremento dei costi generati da perdite di efficienza di cui all'art. 19, comma 1, del presente Contratto di Servizio, l'Amministrazione, esclusivamente per tale incremento, non provvede ad applicare le riduzioni previste dal precedente comma 5.

18. Recupero di sovracompenzioni

1. Salvo quanto previsto al fine dell'incentivazione dell'efficientamento, ove la verifica evidenzi il sussistere, per il Periodo Regolatorio di riferimento, di una sovracompenzione, la Società sarà tenuta a restituirla integralmente all'Amministrazione nei 30 giorni successivi alla relativa richiesta.

19. Incentivazione all'efficientamento

1. Il miglioramento o la perdita di efficienza è da imputare, rispettivamente, alla riduzione o all'incremento del totale dei costi relativi alle voci B.1, B.2 al netto della voce b.2.1, B.3 dello schema 2 di cui all'Allegato L.

2. In caso di decremento dei costi dovuto al miglioramento di efficienza di cui al punto prece-

dente oltre il 3%, la sovracompensazione generata esclusivamente da tale miglioramento, in deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, sarà restituita all'Amministrazione soltanto parzialmente, in ragione del valore medio dell'ICS rilevato nel triennio del periodo regolatorio, secondo le modalità indicate nell'allegato 0, così come progressivamente di seguito indicato:

- per il 75% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 2,5 e 5;

- per il 50% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 5 e 7,5;

- per il 25% nel caso in cui l'ICS medio del triennio sia compreso tra 7,5 e 10.

20. Vigilanza e controlli

1. L'Amministrazione ha potestà di vigilanza sul Servizio e sull'adempimento da parte della Società a tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto di Servizio, senza che da tale vigilanza e dalle modalità del suo esercizio restino diminuite le responsabilità della Società medesima.

2. L'attività di controllo dell'Amministrazione sull'attività della Società esclude qualsiasi ingerenza nella medesima e qualsiasi limitazione,

attraverso direttive vincolanti, dell'autonomia organizzativa e gestionale della Società che provvederà allo svolgimento del Servizio con la organizzazione propria o dell' Aggiudicatario.

3. L'Amministrazione vigila pertanto (a) sulla corretta esecuzione del presente Contratto di Servizio, in termini di consistenza, adeguatezza e qualità dei mezzi e delle attrezzature di esercizio, buon andamento del Servizio, corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, (b) sul rispetto degli obblighi di legge, di regolamento, provvedimentali e contrattuali anche in termini di tempestività e documentazione delle comunicazioni, (c) sul raggiungimento degli obiettivi di qualità ed i livelli di servizio previsti, avvalendosi a tale scopo di dipendenti dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità, ai quali, previa esibizione di tessera di riconoscimento, verrà consentito l'accesso a bordo dei mezzi impiegati per i collegamenti e verranno garantite sia l'assunzione di ogni dato e notizia utile all'esercizio delle ispezioni, che l'opportuna assistenza del personale dipendente della Società nel corso delle operazioni di verifica che potranno svolgersi a bordo dei mezzi, ovvero presso

la sede, gli uffici e le biglietterie della Società.

4. L'Amministrazione a tal fine si riserva l'effettuazione di verifiche ispettive generali in contraddittorio con la Società su tutte le articolazioni del Servizio, dando riscontro alla Società dei relativi esiti, con evidenza delle eventuali criticità del Servizio accertate e prendendo conseguenti provvedimenti. Di ogni ispezione e controllo eseguiti in contraddittorio sarà redatto e sottoscritto dalle Parti il relativo verbale.

5. L'Amministrazione ha comunque il diritto di effettuare verifiche ispettive e controlli puntuali in qualsiasi momento, anche senza preavviso e contraddittorio, dandone in ogni caso riscontro alla Società.

6. La Società, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostative, deve consentire senza indugio l'accesso ai dati, collaborando ed agevolando i controlli.

21. Comitato Tecnico

1. La corretta esecuzione del presente contratto è supportata da un Comitato Tecnico per la Gestione del contratto, di seguito denominato Comi-

tato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da due componenti per la Regione, individuati nel dirigente responsabile del contratto e da un funzionario e da due componenti per la Società CARE-MAR.

22. Responsabilità contrattuale verso l'Amministrazione

1. La Società si rende responsabile del buon andamento del Servizio che eserciterà nel rispetto degli assetti concordati, fatti salvi eventi di forza maggiore.

2. Costituiscono fatti di forza maggiore, idonei a estinguere l'obbligazione per il tempo in cui si manifestano, l'impossibilità di assicurare il Servizio in sicurezza a causa di avverse condizioni meteorologiche è del mare, di avarie tecniche non conseguenti a insufficiente manutenzione o errate manovre, di disposizioni delle autorità non conseguenti a fatto della Società, di manifestazioni pubbliche, di sommosse e attentati, di calamità pubbliche, di sospensioni generalizzate di fonti energetiche.

3. Nel caso in cui la Società, senza propria colpa per il prodursi di un evento di forza maggiore

imprevedibile e non superabile, si trovi nella impossibilità di erogare in tutto o in parte il Servizio, ne farà immediata comunicazione all'Amministrazione, indicando l'entità, la durata e le ragioni del default, le misure di contrasto assunte e previste, compresa l'adozione degli eventuali piani emergenziali, anche affinché l'Amministrazione possa assumere ogni provvedimento utile e opportuno a eliminare o limitare il pregiudizio all'utenza derivante dal disservizio, se del caso affidando in via d'urgenza a terzi il Servizio o sue fasi o segmenti. In tal caso, la Società coopererà per quanto possibile, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative. Per la durata del disservizio saranno effettuate le detrazioni dalla Compensazione di cui all'art. 24 seguente, senza applicazione di Penali.

4. Nel caso in cui la Società si renda senza giustificazione in qualunque modo e misura inadempiente al presente Contratto di Servizio, l'Amministrazione gliene farà debita contestazione scritta, invitandola a dare le proprie giustificazioni entro il termine di giorni 10 (dieci), ovvero immediatamente ove l'urgenza lo richieda.

Se tali giustificazioni non siano date o accolte, l'Amministrazione comunicherà alla Società, ove ciò sia pertinente al caso, diffida ad adempiere nel termine consono alle circostanze, ovvero immediatamente ove l'urgenza lo richieda, contestualmente irrogando le Penali eventualmente previste, e fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e, concorrendone i presupposti, alla revoca dell'Affidamento del Servizio e alla conseguente risoluzione del presente Contratto di Servizio.

23. Responsabilità civile verso terzi, malleva e copertura assicurativa

Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Società, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee

coperture assicurative al riguardo.

1. La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione.

2. Devono anche essere compresi nella copertura assicurativa i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

3. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative. Per i motivi indicati, la Società è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative, che devono prevedere una copertura CAR (contractor's ali risk) efficaci per l'intera durata del contratto.

4. Ciascuna unità navale impiegata dovrà essere coperta da idonea assicurazione.

5. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

6. La Società è altresì esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi in relazione all'esecuzione del Servizio che possano costituire condizione per l'avvio da parte di utenti e consumatori di azioni ai sensi degli artt. 139, 140, 140-bis, e loro successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, codice del consumo, ovvero ai sensi dell'art. 4, legge 4 marzo 2009 n. 15 e del regolamento attuativo di cui al decreto legislativo n. 198/2009.

7. La Società, assumendo nei limiti di legge la piena responsabilità contrattuale e extracontrattuale per i danni causati alle cose o alle persone da I proprio personale e ausiliari a qualunque titolo, nonché dai suoi mezzi ed attrezzature in ragione dello svolgimento delle attività comunque volte o connesse all'erogazione del Servizio, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque relativa pretesa di terzi

in suo danno.

24. Detrazioni

1. Salvo che si applichino le penali di cui all'articolo successivo, la mancata effettuazione di una o più corse per cause di forza maggiore non imputabili alla Società, comporterà la riduzione dell'importo della Compensazione, da disporsi in sede di conguaglio annuo, con detrazione dei costi relativi al mancato consumo di carburanti e lubrificanti.

25. Penali e revoca dell'Affidamento

1. Il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione, salvo che la Società non dimostri che consegue a causa di forza maggiore a sé non imputabile, delle seguenti penali, fermo quanto previsto dall' art. 11 del presente contratto in ordine alla violazione degli standard qualitativi minimi.

A continuità e regolarità

1 per mancata effettuazione di ogni corsa

euro 80,00/miglio

2 per mancata effettuazione della medesima corsa per più di 7 volte nell'arco di un mese

euro 5.000,00

3 alla seconda contestazione nel medesimo trimestre di manca-

	ta effettuazione della medesima corsa per più di 7 volte nell'arco di un mese	
	revoca dell'Affidamento	
	4 per mancata effettuazione della medesima corsa per 5 giorni consecutivi nell'arco di un mese	
	euro 5.000,00	
	5 alla seconda contestazione nel medesimo trimestre di mancata effettuazione della medesima corsa per 5 giorni consecutivi nell'arco di un mese	
	revoca dell'Affidamento	
	6 per ogni mancata comunicazione motivata, entro le 24 ore successive, della mancata effettuazione di una corsa	
	euro 150,00	
	7 alla quarta contestazione nel medesimo trimestre di mancata comunicazione motivata, entro le 24 ore successive, della mancata effettuazione di una corsa	
	revoca dell'Affidamento	
	8 per ogni contestazione di mancata disponibilità della nave di riserva	
	euro 3.000,00	
	9 per ogni mancata disponibilità a effettuare viaggi straordinari o il trasporto di effetti postali o il trasporto urgente di malati	
	euro 3.000,00	
B	<u>puntualità</u>	

	1 per ogni mancata comunicazione motivata, entro le 24 ore successive, di ritardi superiori ai 30 minuti	
	euro 150,00	
	2 per ogni ritardo superiore ai 30 minuti sulla stessa corsa nell'arco di un mese	
	euro 500,00	
	C <u>pulizia e igiene a bordo</u>	
	1 per ogni caso di omessa pulizia naviglio riscontrata utilizzando la check list e relativi criteri di cui all'allegato P)	
	euro 500,00	
	2 per ogni caso di mancata comunicazione cicli di pulizia programmati o relative variazione degli stessi	
	euro 500,00	
	D <u>informazioni all'utenza a terra e a bordo</u>	
	1 per ogni contestazione di mancata disponibilità del sito internet aziendale aggiornato	
	euro 300,00	
	2 per ogni contestazione di non corretta attivazione del servizio di informazione telefonica al pubblico nell'arco orario previsto	
	euro 300,00	
	3 per ogni caso di omessa esposizione a bordo di ciascun mezzo o in ciascuna biglietteria della Carta del Servizio, degli orari o delle tariffe	

euro 150,00

E sicurezza della navigazione e disciplina degli imbarchi

1 per ogni comunicazione della Capitaneria di Porto competente ovvero di altra Autorità preposta concernente la violazione della normativa in materia di sicurezza della navigazione

euro 5.000,00

2 alla seconda contestazione nel medesimo trimestre

revoca dell'Affidamento

F piano di intervento emergenziale

1 per ogni caso di mancata adozione del piano di intervento emergenziale

euro 5.000,00

G condizioni determinate di trasporto

passengeri e merci

1 Nel caso di due contestazioni scritte di violazione degli obblighi di trasporto nel trimestre

euro 1.000,00

2 Nel caso di tre contestazioni scritte di violazione degli obblighi di trasporto nel trimestre

euro 1.500,00

3 Nel caso di quattro contestazioni scritte di violazione degli obblighi di trasporto nel trimestre

revoca dell'Affidamento

H monitoraggio

1 per ogni mancata trasmissione dei dati relativi al monito-

	raggio quali-quantitativo del Servizio nei termini indicati	
	dall'A.G.c. Trasporti e Viabilità della Regione Campania	
	euro 1.000,00	
	2 per ogni contestazione scritta relativa alla mancata predi-	
	sposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica	
	euro 5.000,00	
	3 per ogni mancata disponibilità a consentire accessi e ispe-	
	zioni	
	euro 1.000,00	
I	<u>obblighi tariffari</u>	
	1 Nel caso di due contestazioni scritte relativa alla viola-	
	zione degli obblighi tariffari in un trimestre	
	euro 1.500,00	
	2 Nel caso di tre contestazioni scritte relative alla viola-	
	zione degli obblighi tariffari in un trimestre	
	euro 5.000,00	
	3 Nel caso di due contestazioni scritte relative alla viola-	
	zione degli obblighi tariffari in un trimestre	
	revoca dell'Affidamento	
	<u>Riconoscibilità del personale</u>	
	per ogni contestazione di presenza di operatori del servizio	
	a bordo non adeguatamente riconoscibili a mezzo divisa e/o	
	badge	
	euro 1.000,00	
	<u>Accessibilità</u>	

per ogni contestazione di non corretto funzionamento di apparecchiature/impianti per disabili, o di mancata attuazione delle procedure aziendali previste per disabili.

euro 1.000,00

2. Le penali sono contestate secondo le modalità indicate nell'allegato 3 alla delibera di Giunta regionale n. 443 del 2011 di cui all'Allegato D e sono applicate in sede di erogazione del saldo annuale della Compensazione.

3. Fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore o di revoca dell'affidamento nei casi sopra specificati, il presente Contratto di Servizio si ritiene risolto di diritto qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 20% dell'importo annuo di compensazione.

26. Revoca dell'Affidamento

1. L'Affidamento è revocato in danno della Società, con conseguente risoluzione del presente Contratto di Servizio, a seguito:

a) del sopravvenire in capo alla medesima di alcuna delle cause di esclusione dai contratti pubblici;

b) della commissione, accertata dall'autorità competente, di alcuno dei reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;

c) della emanazione in danno di amministratori della Società o dell'Aggiudicatario di provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) della emanazione in danno di amministratori della Società o dell'Aggiudicatario di sentenza di condanna per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'erogazione del Servizio;

e) del ricorrere di alcuna delle situazioni di irregolarità nell'erogazione del Servizio per le quali il presente Contratto di Servizio prevede, quale sanzione, la revoca dell'Affidamento.

2. In caso di revoca dell'Affidamento per fatto della Società, con conseguente scioglimento del presente Contratto di Servizio, è escluso qualsiasi indennizzo a favore della medesima, la quale dovrà risarcire l'Amministrazione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa do-

vesse sostenere per il riaffidamento del Servizio a nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. L'Affidamento del Servizio può inoltre essere revocato per ragioni di interesse pubblico o per insussistenza dei presupposti di erogazione della Compensazione, con conseguente scioglimento del presente Contratto di Servizio, fermo unicamente il diritto della Società al relativo indennizzo parametrato al solo danno emergente.

4. Costituiscono motivi di pubblico interesse anche il mutamento delle condizioni di fatto idoneo a rendere non necessaria l'imposizione di obblighi di servizio pubblico o la modificazione sostanziale dell'oggetto del Servizio.

27. Garanzia contrattuale

1. La Società costituisce una Garanzia contrattuale di euro 1.077.889,70, di cui all' allegato "M", pari al 10% dell'importo di compensazione annuo.

2. La Garanzia viene prestata, nella forma della fideiussione, in relazione e a copertura della responsabilità contrattuale e extracontrattuale della Società verso l'Amministrazione:

a) per l'adempimento di tutte le obbligazioni del

presente Contratto di Servizio relative all'assunzione e all'esecuzione del Servizio;

b) per il risarcimento dei danni, anche ambientali, derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità dell'eventuale maggior danno;

c) per coprire l'importo delle penali eventualmente irrogate;

d) per recuperare la Compensazione nella parte in cui sia erogata in misura eccedente la copertura del costo netto del servizio;

e) per coprire l'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per la prosecuzione del Servizio, temporanea o definitiva, attraverso altro prestatore, ove ne ricorra il caso per fatto e responsabilità della Società.

3. La Società ha l'obbligo di reintegrare nei successivi 30 (trenta) giorni l'ammontare della Garanzia, ove escussa, affinché tale ammontare permanga integro per come pattuito. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua, ove possibile, a valere sui ratei di Compensazione ancora da corrispondere.

4. La Garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, cod. civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

5. La Garanzia è prestata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito, qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'Affidamento non sia pervenuta

alcuna istanza di escussione.

28. Risoluzione del Contratto per inadempimento

1. In caso di grave inadempimento di una delle Parti al presente Contratto di Servizio, l'altra Parte può intimare per iscritto a quella inadempiente diffida ad adempiere entro congruo termine, sotto pena di risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 a 1455, cod. civile.

2. Non può peraltro domandare la risoluzione del presente Contratto di Servizio se prima non abbia domandato l'adempimento, salvo che l'inadempimento sia tale da impedire anche la provvisoria prosecuzione del rapporto o che l'adempimento non sia più oggettivamente possibile.

29. Clausola risolutiva espressa

1. Il presente Contratto di Servizio si risolve di diritto a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione, notificata alla Società, di volersi avvalere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, cod. civile, della presente clausola in ragione dell'inadempimento della Società, non giustificato dall'impossibilità di rendere la prestazione per causa alla medesima non imputabile, a ciascuna delle seguenti obbligazioni, ovvero al ricorrere anche di uno solo dei seguenti

casi, e salvo il risarcimento del danno:

a) avveramento di alcuna delle condizioni, indicate nella clausola relativa all'applicazione delle penali, di revoca dell'Affidamento;

b) qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 20% dell'importo annuo di compensazione;

c) mancata rispondenza, non rimediata o rimediabile, dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del Servizio, tale da creare situazioni di pericolo, di illegalità, di mancata conformità alle prescrizioni del presente Contratto o alle normative tecniche di riferimento vincolanti o alla Carta dei Servizi;

d) violazione da parte della Società delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti in applicazione ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, legge 136/2010;

e) cessione diretta o indiretta del presente Contratto di Servizio senza il previo consenso dell'Amministrazione.

2.L'Amministrazione, per potersi avvalere della clausola di risoluzione espressa del presente

Contratto di Servizio ha onere, salvo che la gravità dell'inadempimento non consenta dilazioni, di previamente notificare alla Società atto di diffida ad adempiere entro congruo termine, comunque non inferiore a giorni 15 (quindici).

3. Il presente Contratto di Servizio si risolve di diritto altresì al ricorrere di uno dei seguenti avvenimenti, anche se non dipendente dal fatto della Società:

a) dichiarazione di insussistenza o perdita da parte della Società del diritto alla Compensazione, circostanza per la quale IJ Amministrazione non sarà comunque tenuta ad alcun risarcimento in favore della Società;

b) perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti soggettivi per svolgere attraverso la Società, il Servizio;

c) scioglimento per qualunque causa del Contratto di Vendita.

30. Condizioni sospensive e risolutive

1. Il presente Contratto di Servizio è sospensivamente e risolutiva mente condizionato all'efficacia del Contratto di Vendita.

31. Competenza territoriale

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra

le Parti in merito alla validità, formazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto di Servizio sarà esclusivamente devoluta alla cognizione del Foro di Napoli

32. Clausola fiscale

Il presente Contratto di Servizio ha per oggetto prestazioni soggette a i.v.a. e sarà pertanto registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera "B", parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.Bl. L'Lv.a. sull'importo della Compensazione è a carico dell'Amministrazione quale destinataria della prestazione.

33. Domiciliazioni e comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista dal presente Contratto di Servizio o inerente al medesimo, dovrà rivestire forma scritta e si intenderà validamente eseguita per invio per posta elettronica certificata o posta cartacea raccomandata. La comunicazione sarà efficace per entrambe le Parti quando giunga al destinatario.

2. Le comunicazioni e notificazioni stragiudiziali saranno indirizzate, salvo il diverso recapito che sia eventualmente comunicato per iscritto, con adeguato preavviso non inferiore a 30 giorni, da ciascuna Parte interessata all'altra, come se-

gue:

• per l'Amministrazione: Dott.ssa Lorella Iasuozzo, lorella.iasuozzo@regione.campania.it;

dg.07@pec.regione.campania.it; Tel. 0817969598;

• per la Società: dott. Roberto Liguori; roberto-liguori@yahoo.it; caremarspa@legalmail.it; Tel 0812444152.

Sono specificamente approvate ai sensi dell'art.

1341 CC le clausole che stabiliscono quanto segue:

• limitazioni della responsabilità di una delle Parti;

• decadenze a carico della Società;

• limitazioni a carico della Società anche alla facoltà di opporre eccezioni;

• deroghe alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria.

Atto

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia e me Notaio mediante strumenti informatici su sessantasei pagine nel formato di visualizzazione in PDF/A (statico e non modificabile), oltre agli allegati, dandone lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo in tutto confor-

me alla propria volontà, in mia presenza personalmente sottoscritto da ciascun comparente mediante apposizione di firma digitale e, dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, in loro presenza personalmente io Notaio appongo la mia firma digitale a partire dalle ore diciotto e quarantuno.